

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

Scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento
alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI
di Bari e Foggia e del CNOS di Lecce

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale : "Scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia e del CNOS di Lecce".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

La Regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalità della legge regionale n. 54 del 17 ottobre 1978, trasferisce alla gestione diretta i CIAPI, Centri Interaziendali per l'Addestramento Professionale nell'industria, di Bari e Foggia ed il CNOS di Lecce, già trasferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Puglia con delibera CIPE del 12.12.1972.

Art. 2

Con l'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, promuove in virtù dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo Statuto del CIAPI, lo scioglimento dell'associazione e opera per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del personale.

Con atto della Giunta regionale si provvederà alla acquisizione al Patrimonio della Regione delle strutture, dei beni mobili ed immobili del CNOS polivalente di Lecce.

Il personale del CNOS viene trasferito nel ruolo del personale della Regione Puglia secondo le stesse modalità, i tempi ed i livelli previsti per il personale del CIAPI.

Per il personale religioso restano valide le norme previste dall'art. 27 della L.R. n. 54 del 17.10.1978.

Art. 3

Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Bari e Foggia, non

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

chè presso il CNOS Polivalente di Lecce che sia stato assunto in data non posteriore all'1.7.79, è inquadrato a domanda, nel ruolo unico del personale regionale a far data, rispettivamente dal 1° gennaio 1980 per i CIAPI e dal 1° 10.1980 per il CNOS.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma avverrà a seguito di prova concorsuale con le modalità previste dalla L.R. n. 60 del 30.8.1979, sentita la competente Commissione consiliare.

La domanda di inquadramento deve essere indirizzata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale entro i 30 giorni successivi provvederà a dare esecuzione alla prova concorsuale.

Art. 4

Al personale inquadrato ai sensi della presente legge si applicano le norme contenute nei titoli VI, VII, VIII, IX, X, nonché negli artt. 92 e 97 della legge regionale n. 18 del 25.3.74.

Il livello funzionale e retributivo di inquadramento del personale di cui al presente articolo è quello risultante dall'allegato 1) annesso alla presente legge.

Per effetto dell'inquadramento di detto personale la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella Tabella A della legge regionale n. 18 del 25.3.74 e successive modificazioni viene modificata ed aumentata di 182 unità, con la consistenza per livello indicata nell'allegato 1.

Art. 5

Ai dipendenti inquadrati nel ruolo unico del personale regionale ai sensi della presente legge, è riconosciuto agli effetti del trattamento economico, una anzianità per il servizio prestato presso i rispettivi Centri ed eventualmente in precedenza presso lo Stato e le pubbliche amministrazioni pari al : 100% se prestato nella carriera corrispondente alla fascia di inquadramento; 75% se prestato nella carriera immediatamente inferiore; 50% se prestato in altre carriere, non di ruolo e comunque prestato.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata con i criteri indicati al primo comma del presente articolo ed ai sensi dell'art. 92 della legge regionale n. 18 del 25.3.74, il trattamento economico in godimento presso il centro di appartenenza risulti superiore a quello spettante in base allo inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene conservata quale "assegno ad personam", pensionabile, riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio e con le modalità di cui all'art. 3 della legge 23.12.1970, n. 1139.

Art. 6

Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, il personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della presente legge, è iscritto rispettivamente al C.P.D.E.L. e all'Ente che già provvede per gli altri dipendenti della Regione, dalla data di decorrenza dell'inquadramento.

E' fatto salvo, comunque, il diritto del dipendente di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'opzione deve essere esercitata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della presente legge si applicano le norme contenute nella legge 7 marzo 1979, n. 29.

Art. 7

In applicazione della presente legge il personale già in servizio presso il CIAPI ed il CNOS, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 3 della presente legge, è assegnato in servizio presso la stessa struttura formativa di appartenenza.

La Regione Puglia è impegnata a garantire una dotazione organica dei Centri rispondente alle effettive necessità.

Art. 8

In applicazione dell'art. 18 della legge regionale n. 54 del 17.10.1978 le attività di formazione professionale, di ricerca,

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

sperimentazione e sviluppo della formazione professionale nel l'industria, del CIAPI di Bari e di Foggia e del CNOS di Lecce, sono delegate alle amministrazioni provinciali le quali, d'intesa con la Regione, possono costituire forme di coordinamento interprovinciale.

Le Amministrazioni provinciali realizzano le attività di cui al comma precedente sulla base di precisi programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 9

L'onere derivante dalla applicazione della presente legge, per l'importo di L. 6.000.000.000= trova copertura con i fondi stanziati al Cap. 11102 del bilancio 1980 "Finanziamento delle attività di formazione professionale - legge n.54/78".

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)**

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

ALLEGATO 1

CORRISPONDENZA DELLE QUALIFICHE DEI CONTRATTI CIAPI E CNOS CON LE
FASCE FUNZIONALI DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE REGIONALE. (L.R. NU-
MERO 18/74

CONTRATTI CIAPI E CNOS QUALIFICHE	Fasce funzionali personale regiona le (L.R. n. 18/74)	CIAPI	CNOS	Consistenza
Direttore, Capi Ser- vizio	7	4	3	7
Capi Ufficio, Capi Settore, Insegnanti laureati	6	8	5	13
Impiegati di concet- to, insegnanti, As- sistente sociale, ste- no-dattilografa con diploma di scuola me- dia superiore	5	79	39	118
Impiegati esecutivi, magazziniere, infer- miere, manutentore tecnico (operaio spe- cializzato), dattilo- grafi	4	14	10	24
Autisti di 1^ classe, autista fattorino, custode centralini- sta, addetto al ta- glio dei materiali, addetto alla fotori- produzione	3	10	1	11
Custode, bidelli	2	7	2	9
T o t a l i		122	60	182

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 13 febbraio 1980
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)